

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **TESTO UNIFICATO N. 226-228/A**

#### **Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale**

\*\*\*\*\*

Approvato dalla Quinta Commissione nella seduta del 23 giugno 2021

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE N. 226**

presentata dai Consiglieri regionali  
MAIELI - MULA - LANCIONI - SCHIRRU - FANCELLO - SATTA Giovanni - USAI

il 2 dicembre 2020

Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.)

\*\*\*\*\*

### **PROPOSTA DI LEGGE N. 228**

presentata dai Consiglieri regionali  
SOLINAS Alessandro - MANCA Desirè Alma - CIUSA - LI GIOI

il 9 dicembre 2020

Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai consiglieri

MAIELI, Presidente e relatore di maggioranza - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - CORRIAS, Segretario - PIRAS, Segretario - CANU - CERA - CUCCU - FANCELLO - GIAGONI - MORO - LAI, Osservatore - MURA, Osservatore

*Relazione di maggioranza*

*On. Maieli*

*pervenuta il 1° luglio 2021*

La Quinta Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge n. 226 "Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa (cannabis Sativa L.)" nella seduta del 15 dicembre 2020.

In tale occasione la proposta è stata ampiamente illustrata dal primo firmatario il quale ha evidenziato, in particolare, come negli ultimi anni si sia sviluppato un forte interesse verso questo tipo di coltivazione, soprattutto per i diversi utilizzi a cui la pianta si presta. oltre che nel settore tessile, infatti, la canapa può essere utilizzata in campo alimentare, cosmetico, nella bioedilizia e nella bioenergia. Le sue caratteristiche biologiche e agronomiche assumono, inoltre, particolare rilevanza sotto il profilo ambientale in quanto la canapa riduce le emissioni di CO2 nell'atmosfera ed è quindi in grado di rendere gli ambienti in cui è applicata più salubri e meno inquinati; necessita di ridotti quantitativi di acqua per la sua irrigazione; è una pianta che cresce senza l'utilizzo di fertilizzanti, pesticidi o erbicidi ed è in grado di impedire lo sviluppo di specie infestanti.

Lo stesso legislatore statale, con la legge 2 dicembre 2016, n. 242 "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa" ha voluto incentivare e promuovere la coltivazione e la filiera della canapa nelle varietà ammesse iscritte nel Catalogo di cui all'articolo 17 della direttiva/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sono caratterizzate da un bassissimo contenuto di tetraidrocannabinolo (THC).

Sulla base di tali presupposti, la proposta di legge, è diretta a sostenere e promuovere la coltivazione e la trasformazione della canapa legale nel territorio sardo e la sua commercializzazione all'interno della filiera agroindustriale e agroalimentare, riconoscendone il valore anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto del dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia.

Nel corso della medesima seduta sono stati auditi le associazioni agricole di categoria, i rappresentanti di Sardinia Cannabis e il dott. Pateri, del Dipartimento di agraria dell'Università di Sassari, i quali hanno concordemente espresso il loro apprezzamento sulla scelta di valorizzare ed incentivare la coltivazione della canapa industriale, in considerazione della sua grande versatilità e in quanto particolarmente adatta alle caratteristiche climatiche dell'isola.

Nella successiva seduta del 25 febbraio 2021, la Quinta Commissione, preso atto dell'avvenuta

presentazione della proposta di legge n. 228 (Sostegno alla filiera della canapa industriale) e audita l'illustrazione da parte del primo firmatario, On. Alessandro Solinas, ha costatato come tale proposta di legge abbia un contenuto sostanzialmente analogo a quello della proposta di legge n. 226 e, pertanto, acquisito il parere favorevole dei proponenti, ha deliberato l'esame congiunto delle due proposte di legge, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Regolamento interno, incaricando l'Ufficio di procedere alla predisposizione di una bozza di testo unificato.

La Quinta Commissione ha avviato l'esame del testo unificato n. 226-228 nella seduta del 9 marzo 2021, arrivando alla definizione di un testo sostanzialmente condiviso.

Nella successiva seduta del 27 maggio 2021, la Quinta Commissione ha approvato gli articoli del testo unificato 226-228 "Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale" e ha sospeso l'approvazione finale per l'acquisizione del parere della Terza Commissione sulla norma finanziaria.

Infine, nella seduta del 23 giugno 2021, la Commissione ha preso atto del decorso del termine di 15 giorni di cui all'articolo 45, comma 10, del Regolamento interno per l'espressione del parere di competenza della Terza Commissione e ha proceduto, a maggioranza, all'approvazione finale del testo unificato, nominando quali relatori per l'Aula il Presidente della Commissione, On. Maieli, e l'On. Solinas.

Il testo unificato n. 226-228 "Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale" si compone di otto articoli, di seguito illustrati:

- l'articolo 1 individua come finalità del testo unificato la promozione della filiera agroindustriale e agroalimentare della canapa (*Cannabis sativa L.*) con particolare riferimento alla coltivazione e trasformazione nel territorio regionale e alla sua successiva commercializzazione, attraverso l'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di filiere produttive regionali, riguardanti esclusivamente le varietà di canapa aventi un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) rientrante nei limiti previsti dalla normativa europea e statale;
- l'articolo 2 individua gli interventi di cui la Regione si fa promotrice anche attraverso la concessione di appositi contributi, tra cui, in particolare:
  - a) le attività di sperimentazione e ricerca funzionali all'espansione della coltura della canapa in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economica;
  - b) le attività di formazione di coloro che operano nella filiera della canapa e di informazione per la diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi;
  - c) l'impiego dei semi di canapa per la produzione di semi decorticati ad uso alimentare;
  - d) l'individuazione di disciplinari di controlli e analisi con l'utilizzo di test rapidi per la tipizzazione della canapa;
  - e) la realizzazione di impianti sperimentali di prima trasformazione;
  - f) la realizzazione sperimentale delle filiere produttive della canapa, anche attraverso la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
  - g) la realizzazione di progetti pilota per la mappatura e il monitoraggio delle coltivazioni di canapa sul territorio regionale attraverso la realizzazione di una banca dati presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
  - h) la coltivazione della canapa a fini fito-depurativi per la bonifica dei terreni inquinati;
  - i) l'impiego della canapa proveniente dal processo di fito-depurazione;
  - l) l'utilizzo di terre incolte;
  - m) la realizzazione di ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime;
  - n) l'acquisto consapevole dei prodotti realizzati dalla coltivazione e lavorazione della canapa;
- l'articolo 3 individua i soggetti beneficiari;
- l'articolo 4 introduce una valutazione annuale sullo stato di attuazione della legge;

- l'articolo 5, al fine di rendere tracciabili le fasi costituenti la filiera della canapa, prevede che chiunque proceda alla semina, alla coltivazione e alla lavorazione delle varietà di canapa di cui alla presente legge dia preventiva comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, rinviando a una successiva direttiva l'individuazione dei dati da trasmettere e delle modalità di comunicazione;
- l'articolo 6 individua le procedure di controllo in capo alla Regione;
- l'articolo 7 contiene la norma finanziaria con cui si stabilisce che la Regione attuerà la legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio;
- l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore.

\*\*\*\*\*

*Relazione di minoranza*

*On. Solinas Alessandro*

*pervenuta il 26 luglio 2021*

La presente proposta di legge intende promuovere la coltivazione della canapa industriale nel territorio regionale, aspirando alla realizzazione di una filiera completa e stimolando la valorizzazione di ogni passaggio di questa, improntandola alla maggiore trasparenza possibile ed alla massimizzazione dell'impatto economico che questo settore, in fortissima crescita a livello globale, può avere sull'economia della Sardegna, territorio che risulta essere per le proprie caratteristiche meteorologiche e geografiche un ambiente ottimale per lo sviluppo di tali coltivazioni.

Appartenente alla famiglia delle Cannabaceae, pianta a ciclo primaverile-estivo, la specie *Cannabis sativa* L. offre ampie e riconosciute possibilità di sviluppo e utilizzo nel campo industriale. Il novero degli ambiti all'interno dei quali è possibile utilizzare la canapa è ampio ed in costante evoluzione, ad oggi la pianta risulta utilizzabile con ottimi risultati nella produzione di tessuti per tutti gli usi, nella bioedilizia, nel campo dell'energia e delle bonifiche, nella cosmesi, nell'alimentare, nel commercio delle infiorescenze ed in altri settori all'interno dei quali la pianta sta affermandosi come oggetto di studio e scoperta.

Purtroppo la lunga interruzione della coltivazione sul territorio regionale e nazionale rende difficile oggi adeguare il nostro sistema normativo e creare le condizioni ottimali per il suo rilancio, malgrado questo ed un quadro normativo nazionale frastagliato che ne rende difficile la coltivazione a seconda delle finalità per cui questa viene portata avanti, la canapa sta già manifestando notevole impatto economico aumentando di anno in anno il numero di ettari coltivati ed avvicinando sempre più operatori ed aziende di grandi e piccole dimensioni.

Proprio coloro che operano e che intendono affacciarsi nel settore sono i destinatari delle misure che con questa norma si vogliono introdurre nell'ordinamento regionale sardo, le ragioni che hanno portato alla proposizione di questa legge sono varie, è certamente necessario dotarci di strumenti che consentano di acquisire maggiore competitività e professionalizzare i nostri operatori dotandoli di tecniche, conoscenze e strumenti all'avanguardia, per fare ciò si prevede il coinvolgimento attivo della Regione non solo tramite la possibilità di erogare finanziamenti ma anche attraverso i propri enti controllati, così da sfruttare il loro bagaglio di professionalità ed esperienza. Inoltre si è ritenuto necessario dare maggiore dignità e riconoscimento ad un settore che potrebbe potenzialmente diventare un pilastro della nostra economia se solo valorizzato nel giusto modo.

Parere della Terza Commissione permanente

Non pervenuto.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

**Titolo:** Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale

### Art. 1

#### Finalità e oggetto

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale, al fine di favorire la competitività e sostenibilità delle produzioni agricole, sostiene e promuove la filiera agroindustriale e agroalimentare della canapa (*Cannabis sativa* L.) con particolare riferimento alla coltivazione e trasformazione nel territorio regionale e alla sua successiva commercializzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove l'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di filiere produttive regionali riguardanti i prodotti derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione della canapa e alla verifica della sostenibilità economica ed ambientale dei relativi processi. La Regione favorisce gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati.

3. La Regione riconosce il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto del dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

5. Gli interventi previsti dalla presente legge riguardano esclusivamente la canapa (*Cannabis sativa* L.) con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) entro i limiti previsti dalla normativa europea e statale.

## Art. 2

### Interventi e contributi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove:

- a) le attività di sperimentazione e ricerca funzionali all'espansione della coltura della canapa in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economica, orientate principalmente:
  - 1) all'individuazione delle varietà o popolazioni di canapa più idonee alla coltivazione nel territorio regionale in funzione dei diversi impieghi, favorendo le varietà autoctone nazionali, e, laddove reperibili, regionali, autorizzate e certificate dalle autorità competenti, promuovendo attività volte a migliorare, conservare e stabilizzare la qualità delle produzioni nel rispetto dei parametri di THC indicati dalla normativa;
  - 2) alla coltivazione delle varietà di canapa individuate al punto 1 e alla valorizzazione di tutti i prodotti e sottoprodotti ottenibili per rafforzare la competitività della filiera;
  - 3) alla realizzazione, tramite le Agenzie regionali Laore Sardegna e Agris Sardegna e con la collaborazione delle università di Cagliari e Sassari, di una banca dei semi delle varietà di canapa selezionate, finalizzata alla produzione delle sementi da canapa a livello regionale da destinare alle aziende agricole interessate alla coltivazione della stessa, mediante la collaborazione di ditte sementiere autorizzate e convenzioni con istituti di ricerca;
  - 4) alla valutazione dell'impatto ambientale ed economico delle singole fasi della filiera canapicola (agricola e industriale) con indicazione delle criticità e dei punti di forza;
  - 5) all'utilizzo della canapa nel settore della biodilizia, nel settore tessile e nei processi fitodepurativi;
  - 6) all'utilizzo della canapa nel settore alimentare, cosmetico, farmacologico e ornamentale;
- b) le attività di formazione di coloro che operano nella filiera della canapa e di informazione per la dif-

- fusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, della bioedilizia e farmacologico;
- c) l'impiego e test dei semi di canapa per la produzione di semi decorticati ad uso alimentare;
  - d) individuazione di disciplinari di controlli e analisi con l'utilizzo di test rapidi per la tipizzazione della canapa;
  - e) la realizzazione di impianti sperimentali di prima trasformazione, in favore della produzione a chilometro zero;
  - f) la realizzazione sperimentale delle filiere produttive della canapa, anche attraverso la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
  - g) progetti pilota per la mappatura e il monitoraggio delle coltivazioni di canapa sul territorio regionale attraverso la realizzazione di una banca dati presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
  - h) la coltivazione della canapa a fini fito-depurativi per la bonifica di terreni inquinati;
  - i) l'impiego della canapa proveniente dal processo di fito-depurazione;
  - l) l'utilizzo di terre incolte, in ottemperanza dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 (Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l'occupazione nel settore agricolo);
  - m) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato;
  - n) l'acquisto consapevole dei prodotti realizzati dalla coltivazione e lavorazione della canapa.

2. La Regione rende noti i risultati delle attività di cui all'articolo 1 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale competente.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, determina le modalità, i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea vigente in materia di aiuti di Stato, dando priorità:

- a) ad imprese agricole condotte da giovani agricoltori;
- b) agli interventi di fitodepurazione finalizzati alla bonifica dei siti inquinati;
- c) agli interventi attuati da soggetti aggregati in filie-

- ra;
- d) alla realizzazione di impianti di lavorazione e di trasformazione.

4. La Regione promuove all'interno della programmazione europea il riconoscimento della coltivazione della canapa come greening per i programmi di Politica agricola comune (PAC).

### Art. 3

#### Soggetti beneficiari

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono destinati:

- a) alle aziende agricole, cooperative agricole e i loro consorzi;
- b) all'imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e al coltivatore diretto, singolo o associato, di cui all'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice);
- c) alle imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori dei settori agricolo, industriale, edilizio, alimentare, ambientale, cosmetico e farmacologico;
- d) ai dipartimenti universitari, istituti scolastici o altri enti pubblici e privati di istruzione e ricerca operanti nel settore;
- e) agli enti pubblici e organismi di formazione accreditati dalla Regione.

2. L'accesso ai contributi di cui all'articolo 2 è subordinato al rispetto da parte del soggetto beneficiario degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 5.

3. Al fine di garantire lo sviluppo di una filiera di qualità, la Regione può attivare le procedure per la stipula di un protocollo con i soggetti di cui al comma 1, contenente regole comuni di certificazione volontaria di qualità.

## Art. 4

## Clausola valutativa

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Assessorato competente in materia di politiche agricole, avvalendosi della collaborazione degli organi e degli enti preposti, relaziona alla Commissione consiliare permanente competente sull'andamento delle attività di sostegno alla filiera della canapa e sugli esiti ottenuti e su eventuali problematiche sorte.

## Art. 5

## Tracciabilità

1. Al fine di rendere tracciabili le fasi costituenti la filiera della canapa, chiunque proceda alla semina, alla coltivazione e alla lavorazione delle varietà di canapa di cui alla presente legge ne dà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale:

- a) le modalità di effettuazione della comunicazione di cui al comma 1;
- b) i dati che devono essere comunicati, con particolare riferimento a:
  - 1) l'anagrafica dei coltivatori e degli altri soggetti costituenti la filiera ed operanti nel settore;
  - 2) l'ubicazione e l'estensione dei terreni coltivati;
  - 3) l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti di trasformazione;
  - 4) la caratterizzazione delle coltivazioni, con particolare riguardo alla varietà di canapa utilizzata con relativa certificazione;
  - 5) ogni ulteriore elemento di cui si ritenga opportuno il monitoraggio;
- c) le modalità di realizzazione di un'apposita banca dati, all'interno del proprio sito internet, in cui raccogliere le informazioni di cui alla lettera b).

## Art. 6

## Controlli

1. La Regione, previa intesa con le competenti autorità di pubblica sicurezza, acquisisce annualmente i dati relativi ai controlli effettuati dagli stessi, ai sensi dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa).

2. Qualora dai dati acquisiti ai sensi del comma 1 risultassero sanzionati i soggetti destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, la Regione attiva le procedure per ottenere la restituzione delle somme agli stessi erogate.

3. Al fine di prevenire situazioni di conflitto tra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 e le competenti autorità di pubblica sicurezza, la Regione favorisce, attraverso tavoli tecnici, incontri o seminari la diffusione delle informazioni necessarie ad un proficuo confronto con gli attori della filiera.

## Art. 7

## Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

2. Per le finalità previste dalla presente legge possono concorrere, inoltre, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2021-2027, finanziati da fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, e le eventuali risorse allo scopo destinate alla Regione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 242 del 2016, o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).